

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (1)

Capacità di ereditare. Eredità giacente. Accettazione dell'eredità. Impugnazione dell'accettazione



1. La successione

La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio.

La successione è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti. Il successore è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni per causa di morte, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, sono presenti due soggetti: il *de cuius*, cioè

colui della cui eredità si tratta, e i successori, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del *de cuius*.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere. L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile.

La successione può quindi essere definita come un *fenomeno giuridico di carattere generale che comporta una modificazione nel soggetto attivo o passivo del rapporto giuridico, per cui un soggetto subentra in uno o più rapporti giuridici che fanno capo a un altro soggetto*.

La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.

Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte. Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie, eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti "*iure proprio*" e non "*iure successionis*".

Nell'ambito della successione si distingue tra:

- successione a titolo **universale** in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto
- successione a titolo particolare, detta **legato**, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.

E' una differenza importante perché mentre l'**erede** si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore", il **legatario** non risponde dei debiti ereditari. A differenza dell'eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque la facoltà di rinunciarvi.

Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.

Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: quelle attive (quali, ad esempio, i crediti di imposta) ma anche quelle passive (tributi arretrati, interessi).

L'**attivo ereditario** è composto da tutti i beni e diritti detenuti dal *de cuius*, compresi i beni alienati a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita (previsione, quest'ultima, soppressa dall'articolo 69 della legge n. 342/2000).

La **base imponibile** è determinata dal valore venale in comune commercio dei beni al momento della morte.

I principi base della successione ereditaria sono: l'irrevocabilità della qualità di erede, l'unità del patrimonio, il trapasso di tutti i diritti e le obbligazioni senza alcuna modificazione (compreso il possesso), la confusione tra patrimonio del defunto e patrimonio dell'erede.

Cause della successione ereditaria possono essere due: una dichiarazione di volontà del *de cuius*, cioè il testamento, oppure la disposizione di legge.

2. Accettazione e rinuncia dell'eredità

L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.

Successivamente all'apertura della successione, si ha la **delazione** o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".

Il codice prevede due forme di delazione:

- per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)
- per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).

2.1 La capacità di ereditare

Possono ereditare:

- le persone fisiche
- i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita
- le persone giuridiche; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.

Possono ricevere testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

2.2 L'eredità giacente

Con la morte del *de cuius*, il chiamato all'eredità non acquista *ipso iure* la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del *de cuius* e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, non sia devoluta allo Stato.

I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:

- mancanza di accettazione da parte del chiamato
- mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari
- nomina del curatore che rappresenta l'inizio della "giacenza".

2.3 L'accettazione dell'eredità

Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.

L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il diritto all'eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati.

Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura tributaria, attive e passive

L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.

La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.

L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del *de cuius* si confondano col patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio.

L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.

In caso di dubbio quindi è consigliabile, se non si vuole rinunciare all'eredità, quanto meno accettarla con beneficio d'inventario; in tal caso il patrimonio del *de cuius* non si confonde con quello personale dell'erede.

L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.

Una accettazione parziale dell'eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità a favore di un'altra.

L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.

Accettazione espressa

Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità, cioè quando colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.

E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

Accettazione tacita

Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede).

Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo 477 del codice civile).

Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita:

- pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse
- atti dispositivi di beni ereditari
- protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi
- esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal *de cuius*
- conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari
- conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato
- esercizio dell'azione di riduzione
- impugnazione di disposizioni testamentarie
- ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione
- proposta di contratto relativa ai beni ereditari
- domanda giudiziale di divisione ereditaria
- riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al *de cuius*.

Per contro, sono considerate come non produttive di accettazione tacita:

- pagamento di un debito del *de cuius* che il chiamato effettui con denaro proprio
- consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario
- continuazione del godimento dei mobili del *de cuius* convivente dopo aver rinunciato all'eredità
- comportamenti relativi a cose di minima importanza
- possesso di beni ereditari
- compimento di atti di amministrazione temporanea
- richiesta di sequestro
- proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario
- registrazione e trascrizione del testamento del *de cuius*
- presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

Non costituisce accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da parte di uno degli eredi.

2.4 Impugnazione dell'accettazione

L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore motivato.

I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario. In mancanza l'accettazione è nulla.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.

Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3: interessa il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.

1. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Mercoledì 27 Ottobre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (2)

Indegnità. Interdizione e inabilitazione. Accettazione con beneficio d'inventario. Rinuncia. Vendita quote



2.5 Indegnità

E' escluso dalla successione l'indegno, ossia chi:

- ha ucciso o tentato di uccidere il *de cuius* o il suo coniuge o un suo stretto congiunto a meno che non ricorrano gli estremi della legittima difesa
- ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio
- ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili con la reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato condannato per falsa testimonianza
- ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria
- ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un testamento, ovvero glielo abbia impedito
- ha fatto uso di un testamento falso.

L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.

L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento) oppure in vita per atto pubblico.

2.6 L'interdizione e l'inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi, non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la loro capacità giuridica di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli.

L'**interdizione** determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi, l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

L'**inabilitazione** invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare rilevanza.

2.7 Accettazione con beneficio d'inventario (articolo 490, codice civile)

La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistono e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.

Con l'accettazione con beneficio d'inventario l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del *de cuius*, circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione onerosa. Quindi, colui che accetterà l'eredità nel peggiore dei casi risponderà dei debiti del defunto fino al raggiungimento della quota ereditata.

La legge, per l'accettazione con beneficio d'inventario, richiede una forma solenne, deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione.

Questo tipo di accettazione è una facoltà per ogni chiamato, che non può essere impedita dalla volontà del testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:

- incapaci assoluti e relativi
- persone giuridiche
- minori
- interdetti o inabilitati.

Per quanto riguarda i termini, occorre distinguere:

- se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere il loro inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e deve decidere se accettare o rinunciare nei quaranta giorni successivi; se questi termini non sono

- rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice
- se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il diritto di accettazione (10 anni).

Infine, nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario:

- omissioni o inclusioni dolose nell'inventario
- alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale
- inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.

2.8 Rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente; è un negozio unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.

Ai sensi dell'articolo 521 del codice civile, la rinuncia fa perdere, *ab origine*, la qualità di erede, per cui è da considerarsi completamente estraneo all'eredità dovendosi ritenere come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinuncia all'eredità (articolo 519, c.c.) può avvenire entro il termine di 10 anni e con le stesse modalità previste per l'accettazione con beneficio d'inventario. Fino a che si è nei termini per accettare si può anche rinunciare, sempre che il rinziante non sia nel possesso dei beni e non abbia compiuto atti che comportano l'accettazione tacita o, in generale, atti da erede. Quindi, prima dell'accettazione non si devono compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita accettazione dell'eredità.

La rinuncia deve essere considerata valida anche se la dichiarazione sia stata sottoscritta dall'erede rinunciante.

L'esercizio di fatto della qualità di erede si manifesta non solo con la diretta e personale amministrazione dei beni ereditari ma anche con il semplice riparto e godimento dei frutti, cioè quando si è manifestata la volontà di accettare l'eredità con atti concludenti che non lascino adito a dubbi come nel caso di pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità, affitto di beni, riscossione di crediti, eccetera.

Invece non è da ritenersi atto di disposizione patrimoniale tutto quello che riguarda il procedimento tributario (anche il pagamento delle imposte con denaro proprio).

La rinuncia, come l'accettazione, deve essere incondizionata e non può essere parziale; è totale, ovvero bisogna rinunciare all'intero patrimonio e non può essere legata ad alcuna condizione o a un termine. Chi vuole rinunciare all'eredità deve essere consapevole che in tal modo dovrà rinunciare a tutto il patrimonio.

Non può essere fatta a favore di altre persone.

Una volta operante la rinuncia, la devoluzione opera automaticamente nei confronti dei chiamati successivi, cioè l'eredità spetta ai successivi eredi chiamati per legge (o per testamento).

La rinuncia può essere **revocata** solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità (10 anni), e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.

La rinuncia può essere **impugnata** dai creditori del chiamato rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo dello stesso.

2.9 Vendita quote di eredità

L'articolo 732 del codice civile stabilisce a favore di ciascun coerede il diritto di prelazione per il caso in cui uno o più degli altri coeredi intendano vendere a terzi in tutto o in parte la loro quota di eredità.

Al coerede deve essere assegnato il termine di due mesi per esercitare il diritto di prelazione, decorso il quale la quota può essere efficacemente venduta.

Con l'assegnazione del termine deve essere resa nota la proposta, attraverso l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, e cioè l'oggetto e il prezzo.

Se non sono indicati altri elementi (accidentali), essi devono presumersi inesistenti, e potranno venire in rilievo soltanto se il coerede, decidendo di non esercitare la prelazione, scopra poi che il contratto è stato stipulato a condizioni diverse (dilazioni di pagamento, altre facilitazioni che modificano l'aspetto economico della vendita).

2. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Giovedì 28 Ottobre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (3)

La rappresentazione e l'accrescimento



3. La rappresentazione e l'accrescimento

3.1 La rappresentazione

Quando il patrimonio del defunto fa capo a più eredi contemporaneamente, si ha la cosiddetta comunione ereditaria.

La rappresentazione, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.

Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.

L'articolo 467 del codice civile dà la nozione di "rappresentazione": è l'istituto che consente di "subentrare" a un discendente (legittimo o naturale) "nel luogo e nel grado del loro ascendente" in una successione ereditaria. Il successivo articolo 468 cita: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi del defunto e nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, con esclusione quindi di altri parenti, tra cui il coniuge del fratello premorto al de cuius".

Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75, c.c.).

Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:

- in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
- in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1); per i fratelli e i cugini, la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti di fratelli o sorelle del defunto.

Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra stirpe). L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i figli adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successivi (articoli 536, comma 2, e 567, comma 1).

Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi: i nipoti dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).

La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a questi i loro discendenti.

In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.

Esempio di rappresentazione: se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente.

Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò, succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere al rappresentato o avesse rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2).

Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.

La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore abbia provveduto per il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).

Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

Presupposti della rappresentazione:

- la chiamata a succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare
- nel caso di successione testamentaria, la mancanza di disposizioni sostitutive che prevalgono sulla rappresentazione

Si ha successione per rappresentazione nel caso in cui una persona, che per testamento o per legge sia chiamata a succedere a un'altra, non voglia o non possa succedere:

- non voglia, cioè non accetti l'eredità o vi rinunci
- non possa, cioè muoia prima dell'apertura della successione o sia indegna di succedere o sia decaduta dal diritto di accettare a norma degli articoli 481 e 487, comma 3.

3.2 L'accrescimento

E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità: in tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri collegatari se si tratta di successione a titolo particolare).

L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti:

1. si ha solo quando non si possono realizzare, l'uno subordinatamente alla inoperatività dell'altro, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la sostituzione, la rappresentazione
2. si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota (in quest'ultimo caso però l'accrescimento si verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota)
3. nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore dei collegatari si verifica se a essi è stato legato lo stesso oggetto
4. non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha escluso l'accrescimento.

L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, si farà luogo alla successione legittima, per quanto concerne la successione a titolo universale, mentre la porzione del legatario mancante, nella successione a titolo particolare, viene acquistata dall'onere. Un fenomeno analogo può verificarsi anche nella successione legittima: ai sensi dell'articolo 522, la parte di colui che rinuncia, si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo diritto di rappresentazione.

3. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Venerdì 29 Ottobre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (4)

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela



4. La successione legittima

L'eredità si devolve per legge o per testamento, da cui le definizioni di successione legittima o testamentaria.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457, c.c.).

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in proporzione della loro quota ereditaria.

Nell'ambito della successione per legge vengono così individuate rispettivamente la successione legittima e la successione necessaria e complessivamente tre tipi di successione: legittima, testamentaria, legale necessaria.

La successione legittima è quella che si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, in quanto manca un testamento, o quello che esiste non è valido o è stato annullato a seguito di vizi, o vi è stata rinuncia all'eredità o impossibilità di succedere dei chiamati o, infine, perché l'asse ereditario non si è esaurito una volta eseguite le disposizioni testamentarie.

L'articolo 565 del codice civile ("categorie dei successibili") stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo questo ordine.

La successione per legge è una successione di carattere residuale e suppletiva in quanto presupposto della sua applicazione è:

- la mancanza (totale o parziale) di disposizione testamentaria a titolo universale
- la violazione dei diritti spettanti ai cosiddetti legittimari.

Se non esiste un testamento, la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso.

Se colui che muore non lascia parenti, l'eredità va allo Stato, il quale non può rinunciare all'eredità e risponderà di eventuali debiti del *de cuius* sino al valore dei beni acquisiti.

Quindi, quando non vi è un testamento, è la legge che stabilisce le persone a cui va l'eredità, individuandole tra i congiunti più stretti del *de cuius* secondo un preciso ordine di precedenza, determinato dall'intensità del vincolo di parentela.

Subentreranno quindi nel patrimonio ereditario:

- il coniuge, a cui spetterà:
 - tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle (articolo 583, c.c.)
 - metà se concorre con un solo figlio
 - 1/3 dell'eredità se concorre con più figli (articolo 581, c.c.)
 - 2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (articolo 582, c.c.).

Tra gli altri successibili possono distinguersi tre ordini che indicano un rigoroso criterio di preferenza, nel senso che i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e sono a loro volta esclusi dai successibili degli ordini anteriori:

- i figli (1° ordine); in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati e adottivi che escludono sia gli ascendenti che i collaterali (in pratica tutti gli altri parenti, all'infuori del coniuge), spetta l'intera eredità che verrà divisa in quote eguali
- gli ascendenti (2° ordine - genitori e ascendenti, fratelli e sorelle); in mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle
- i fratelli e le sorelle, ai quali spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti
- i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (ad esempio, zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate (3° ordine) hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri successibili; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado concorrono per quote eguali.

La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado (articolo 572, comma 2, c.c.).

L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.

Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (articolo 572, c.c.) ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità.

Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene, come già detto, l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti.

4.1 Devoluzione

Gli eredi del *de cuius* sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono a un grado inferiore. All'interno dei singoli ordini di grado i soggetti con grado di parentela più vicino escludono quelli più lontani.

Soggetti con diritto di successione di 1° grado: figli di colui che muore (figli legittimi, naturali o adottati). I figli legittimi e naturali hanno gli stessi diritti; i figli legittimati e adottivi vengono equiparati ai figli legittimi.

Soggetti con diritto di successione di 2° grado: vengono individuati tra ascendenti (genitori), fratelli e sorelle, compresi i loro discendenti.

Soggetti con diritto di successione di 3° grado: tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso.

Coniuge: il coniuge eredita con i soggetti che rientrano nei primi due gradi ed esclude coloro che rientrano nel terzo grado.

Se vi sono fratelli unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà dei germani.

<i>Eredi</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Ascendenti</i>	<i>Fratelli</i>	<i>Art. c.c.</i>
Coniuge	1/1				583
Coniuge + un figlio	1/2	1/2			581
Coniuge + due o più figli	1/3	2/3			581
Coniuge + genitori + ascendenti	2/3		1/3		582
Coniuge + fratelli	2/3			1/3	582
Coniuge + genitori + ascendenti + uno o più fratelli	8/12		3/12	1/12	582
1 figlio		1/1			566
Due o più figli		1/1			566
Genitori			1/1		568
Un genitore + due o più fratelli (g. o u.)			1/2	1/2	571
Un genitore + fratello germano			1/2	1/2	571
Genitore + fratello unilaterale			2/3	1/3	570
Entrambi i genitori + fratello germano			2/3	1/3	571
Entrambi i genitori + fratello unilaterale			4/5	1/5	571
Entrambi i genitori + 2 fratelli germani			1/2	1/2	571
Entrambi i genitori + 2 fratelli unilaterali			2/3	1/3	571
Entrambi i genitori + 1 fratello germano + un fratello unilaterale			4/7	3/7	571
Entrambi i genitori + 3 fratelli unilaterali			4/7	3/7	571
Entrambi i genitori + 3 fratelli di cui almeno uno germano			1/2	1/2	571
Entrambi i genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali)			1/2	1/2	571
Fratelli				1/1	570
Ascendenti			1/1		569
Ascendenti + fratelli			1/2	1/2	571

4.2 Esclusione del coniuge dall'eredità

Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario quando, in caso di separazione, il tribunale gli addebiti l'intera colpa. In questo caso, però, avrà diritto a un assegno vitalizio, qualora al momento del decesso riceveva dal *de cuius* gli alimenti.

L'ammontare dell'assegno non può essere superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza.
Il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

4.3 Minori

L'amministrazione dei beni spetta ai genitori o al genitore esercente la potestà parentale.

4.4 Gradi di parentela

La parentela è il vincolo di sangue che unisce due persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Per determinare l'intensità del vincolo si considerano le linee e i gradi.

E' in **linea retta** quando l'una è generata dall'altra. E' il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote.

E' in **linea collaterale** quando, pur non essendo generata l'una dall'altra, vi è discendenza da un capostipite comune. E' il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune, ma non discendono l'uno dall'altro, come i fratelli o zio e nipote.


I **gradi di parentela**, importanti per stabilire i diritti all'eredità, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio: padre e figlio, linea retta, 1° grado; nonno e nipote, linea retta, 2° grado; fratelli, collaterali, 2° grado; cugini, collaterali, 4° grado.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (articolo 77, c.c.). I parenti oltre il quarto grado sono considerati, per le successioni, estranei.

La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: l'adottato entra a far parte della famiglia dell'adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori.

L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (articolo 78, c.c.): cognati, suoceri, nuora, eccetera. Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti (ad esempio, genero e suocera sono affini di primo grado perché tra la moglie e la madre della moglie c'è una parentela di primo grado).

L'affinità è un vincolo che nasce col matrimonio, ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, bensì solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado; sono indifferenti per la legge gli affini tra loro, come i consuoceri.



4. continua

Alfredo Carnevale

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (5)

La successione testamentaria



5. La successione testamentaria

Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (testatore) dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (articolo 587, c.c.). E' l'espressione delle ultime volontà del defunto.

La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti (legittimari).

Il testamento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore. Il testamento è un atto formale e solenne e, pertanto, non è ammesso il testamento orale.

Non si è capaci di testare se:

- si è di età inferiore ai diciotto anni
- si è interdetti per infermità mentale
- anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento del testamento.

Quando una persona dispone del proprio patrimonio per testamento, alla sua morte si apre una successione testamentaria. I presupposti sono:

- l'esistenza di un testamento valido
- la capacità di testare del disponente
- la capacità di ricevere per testamento del beneficiario della disposizione
- il rispetto della quota di legittima da parte del disponente. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Il testamento:

- è un atto revocabile essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all'ultimo momento di vita del testatore e per tutte le volte che si vuole
- è un atto personale, deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' nullo, ad esempio, il testamento fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione)
- è un atto esclusivo, cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro)
- è un atto unilaterale (non recettizio), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (articolo 458, c.c.), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi
- è un atto di natura patrimoniale. Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2, c.c.), quale, ad esempio, il riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di sepoltura; sono disposizioni non patrimoniali anche i consigli, le raccomandazioni, i desideri del testatore: hanno valore esclusivamente morale, ma vanno rispettate scrupolosamente
- è un atto formale, in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge (olografo, pubblico, segreto, speciale)

Per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti: testamento olografo, pubblico, segreto, speciale.

5.1.1 Capacità di testare

Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci (articolo 591, c.c.): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali.

L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a quando l'incapacità del testatore non venga accertata e pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito dell'annullamento).

La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con ogni mezzo, anche presunzioni, quali il contenuto illogico del testamento, l'incapacità dell'autore prima e dopo la redazione dell'atto, eccetera.

La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque anni dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non potrà più essere esercitata.

Nel caso in cui il testatore temesse che qualcuno dei futuri eredi possa ricorrere all'impugnazione del testamento per incapacità proprie, sarebbe opportuno che egli redigesse le proprie ultime volontà alla presenza di un notaio.

5.1.2 L'esecutore testamentario

Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari.

Generalmente si tratta di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L'esecutore prende possesso dei beni ereditari e deve amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia; egli deve, inoltre, rendere conto della sua gestione, al termine della quale consegnerà i beni all'erede.

5.1.3 Le disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione (evento futuro e incerto dal cui verificarsi si fa dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione; si parla, in tal caso, di condizione sospensiva o risolutiva).

Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto; nella condizione risolutiva il suo avverarsi fa venir meno la istituzione di erede o di legato.

Se la condizione è impossibile (ad esempio, la nomina di erede è subordinata alla condizione di finanziare un ente che risulta estinto), o illecita - contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume - (ad esempio, la condizione che impone di iscriversi a un determinato partito, o di avere o non avere figli), si considera come non apposta.

Condizioni illecite previste espressamente dalla legge sono il divieto di contrarre matrimonio e la condizione di reciprocità che si ha quando il testatore pone come condizione l'essere a sua volta contemplato nel testamento dell'erede (ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento mi nomini erede).

L'intero atto sarà nullo se nel testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.

5.1.4 Annullamento e modifica del testamento

Un testamento può essere soggetto a modifiche da parte del testatore in qualunque momento. Questo può accadere, ad esempio, con la scrittura di un nuovo testamento che automaticamente annullerà quello precedente. Il testamento molto più semplicemente può anche essere distrutto, nel caso che il testatore non sia più d'accordo con quanto scritto in precedenza.

5.1.5 Registrazione e pubblicazione

Dal 1981 è stato istituito presso il ministero della Giustizia il registro dei testamenti, in cui devono essere scritti, a cura del notaio che redige o riceve gli atti, i testamenti pubblici, olografi depositati presso il notaio, segreti e speciali.

Tale registro è consultabile solo a seguito del decesso del testatore. La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del *de cuius*.

Il notaio deve rendere nota l'esistenza del testamento olografo o segreto ricevuto non appena ha notizia certa della morte del testatore. Deve inoltre pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione da parte del suo possessore.

5. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Giovedì 4 Novembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (6)

Tipi di testamento



5.2.1 Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue volontà in presenza di due testimoni (articolo 603, c.c.). Si tratta di un vero e proprio atto pubblico.

Colui che vuole fare testamento dichiarerà in presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte. E' il testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.

A differenza dal testamento olografo, scritto dal testatore, è il notaio che trascrive le sue dichiarazioni, dopodiché legge l'atto risultante in cui dovranno essere menzionate tutte le formalità eseguite.

Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione. Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del

notaio.

Se il testatore vuole modificare o revocare il testamento pubblico, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere obbligatoriamente pubblico.

Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni. Se è impossibilitato a firmare l'atto, il testatore deve indicarne la causa e il notaio deve indicarne la motivazione prima della lettura delle disposizioni, pena la nullità.

Altre cause di nullità del testamento pubblico sono la redazione da parte di persona diversa dal notaio e la mancata sottoscrizione del testatore e del notaio.

Gli altri vizi inerenti la forma del testamento determinano l'annullamento che dovrà essere pronunciato dal giudice su domanda di qualsiasi interessato (articolo 606, c.c.).

Dopo la morte del testatore, sarà compito del notaio chiamare gli eredi designati per dare loro comunicazione di quanto predisposto dal testatore.

Questa forma di testamento può presentare sia dei vantaggi che degli svantaggi. I vantaggi sono la maggiore certezza sull'interpretazione in quanto la volontà del testatore viene redatta dal notaio, la conservazione sicura dell'atto presso il notaio e il fatto che il testamento sicuramente non conterrà nessun vizio di forma che potrebbe precludere le volontà del testatore, magari a seguito di annullamento dello stesso.

5.2.2 Il testamento olografo

Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (olografo significa infatti "scritto interamente a mano"). E' la forma più semplice di testamento.

L'autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la personalità e l'abitudine, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore.

Il testamento olografo deve essere:

- **autografo.** L'intero contenuto dell'atto, data compresa, deve essere scritto dal testatore, anche in stampatello, se abitualmente egli usa questa scrittura. La mancanza di tale requisito determina la nullità dell'atto. Non può essere scritto da altra persona o battuto a macchina neanche in parte: in questo caso tutto il testo sarebbe nullo. Può essere scritto in qualsiasi lingua, anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. Può essere redatto su qualsiasi materiale (stoffa, carta, legno, eccetera) purché adatto a mantenere durevolmente i segni. In caso di aggiunte o correzioni, queste devono essere sottoscritte e datate dal testatore. Sono nulli per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore ovvero redatti con l'intervento di un terzo
- **datato.** Deve contenere data completa (giorno, mese, anno): ciò è determinante per l'accertamento della capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura. Può essere apposta all'inizio o alla fine dell'atto e indica il momento temporale del testamento. La sua funzione essenziale è quella di accertare la capacità del testatore e l'efficacia fra più testamenti redatti dalla stessa persona. La mancanza di data comporta l'annullabilità del testamento
- **firmato** dal testatore, a pena di nullità. La firma deve essere per esteso (nome, cognome ed eventuale soprannome) e posta alla fine delle disposizioni o a margine di esse, e sempre dopo ogni aggiunta o correzione. Se il contenuto delle disposizioni occupa più fogli, è bene numerarli progressivamente, ripetendo data e firma su ciascuno di essi. La sottoscrizione deve essere innanzitutto autografa, posta alla fine delle disposizioni e in grado di permettere l'identificazione del suo autore senza possibilità di equivoco.

Valida la sottoscrizione con pseudonimo o con soprannome e non importa che la firma sia leggibile se questo era il

normale modo di sottoscrivere del testatore.

La sottoscrizione apposta nel corpo delle disposizioni comporta la nullità del testamento, ma può valere per dare efficacia alle disposizioni che la precedono. La sottoscrizione sul retro della pagina dà validità al testamento se manca in calce alla prima pagina spazio sufficiente.

La legge non prevede altre disposizioni di carattere formale per la redazione del testamento; comunque, sarebbe sempre meglio indicare nello scritto l'esatta indicazione del luogo, la data, nome e cognome e nel caso che il testamento sia composto da più pagine sarebbe il caso di numerarle.

Il testamento olografo presenta il problema della custodia: va conservato in luogo sicuro onde evitare possibili modifiche o la distruzione da parte di terzi, ma allo stesso tempo deve essere facilmente ritrovato dagli eredi. Può essere opportuno conservarlo in cassaforte o in una cassetta di sicurezza in banca, anche se quest'ultima soluzione presenta complesse formalità per l'apertura della cassetta dopo la morte del testatore. La soluzione migliore è il deposito presso un notaio. All'atto della consegna, che deve avvenire alla presenza di testimoni, il notaio redige un verbale e, se richiesta, ne consegna una copia al depositante. In qualsiasi momento il depositante può chiedere la restituzione dell'atto al notaio senza dover motivare la richiesta.

Se si vuole modificare le proprie volontà con un testamento successivo, non è necessario ritirare quello precedente già custodito dal notaio.

Il testamento olografo spesso viene custodito dal beneficiario designato dal testatore; quando questi sarà deceduto, colui che conserva il testamento, dovrà recarsi da un notaio per effettuare la pubblicazione.

Un'altra forma di garanzia potrebbe essere quella di redigere più copie identiche dell'atto, scritte di pugno dal testatore e sottoscritte, da affidare a persone diverse. E' opportuno, in tal caso, che ogni copia contenga l'indicazione del numero di copie prodotte e l'indicazione delle persone a cui sono state affidate.

Circa il contenuto delle disposizioni, al fine di evitare incertezze e ambiguità, è bene essere il più chiari e precisi possibile: indicare colui che si vuole beneficiare con nome e cognome e magari data di nascita e residenza, indicare terreni e fabbricati riportando indirizzo e dati catastali, eccetera.

Anche questo tipo di testamento presenta vantaggi e svantaggi. Il vantaggio può essere rappresentato dalla semplicità di effettuare il testamento e quindi di disporre dei propri beni, come meglio si crede. Lo svantaggio è che può bastare qualche errore di forma perché il testamento possa essere annullato.

5.2.3 Il testamento segreto

Può essere scritto dal testatore di proprio pugno su un qualunque foglio di carta e va sottoscritto alla fine; può essere redatto con l'ausilio di mezzi meccanici, anche da persona diversa dal testatore, che davanti a due testimoni deve consegnare il foglio in busta chiusa già sigillata a un notaio (oppure sarà il notaio a farlo sigillare) e annotare all'esterno della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.

Il testatore dovrà dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie. Deve dichiarare di averlo letto e i motivi della eventuale mancata sottoscrizione.

Tutte queste formalità vengono raccolte in un verbale.

Non è necessaria l'indicazione della data, poiché fa fede quella di ricevimento del plico da parte del notaio. L'atto di ricevimento che viene redatto sul documento o sull'involucro deve espressamente indicare l'avvenuta consegna, le dichiarazioni del testatore, la descrizione dei sigilli e, infine, l'assistenza dei testimoni. Deve essere sottoscritto da tutti i presenti e costituisce parte integrante del testamento.

Nel caso che venga scritto di propria mano, è sufficiente una firma alla fine delle disposizioni, mentre, se viene scritto da terza persona o non a mano dal testatore, andrà firmato su ogni foglio fisico.

Se il testatore non è capace di scrivere, dovrà comunicarlo al notaio che provvederà ad annotare tale situazione nell'atto di deposito.

Il testamento segreto non può essere stilato da chi non può o non sa leggere (articolo 604, c.c.).

Alla morte del testatore, il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento.

Il vantaggio del testamento segreto può essere individuato nel mantenimento della segretezza delle ultime volontà del testatore, ignorate anche dal notaio, al fine di prevenire eventuali pressioni o risentimenti da parte di congiunti successibili, che non si conosceranno fino alla sua morte.

Un altro vantaggio è la certezza che il testamento non possa essere alterato, sottratto o distrutto.

I testamenti olografo e segreto devono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione, altrimenti non possono essere fatti valere.

5.2.4 I testamenti speciali

In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico.

I testamenti speciali sono testamenti pubblici con requisiti formali ridotti rispetto ai testamenti ordinari e sono ricevuti da persone che rivestono determinate cariche (giudice di pace o, in sua assenza, sindaco, ministro di culto, comandante di nave o di aeromobili, ufficiale o cappellano militare, eccetera) o anche dal notaio, ma con forme semplificate.

Sono testamenti posti in essere in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni, testamenti in navigazione marittima o aerea, o quando il testatore si trovi al seguito di reparti militari o in zone di guerra o prigioniero di guerra.

Tali testamenti richiedono comunque la forma scritta e la firma del testatore e del ricevente e perdono di efficacia trascorsi tre mesi dalla cessazione della situazione di emergenza.

Il testamento prima della morte del testatore viene, per sua natura, mantenuto segreto ed è sempre revocabile.

Aperta la successione, è invece necessario che ne venga divulgato il contenuto. Questa esigenza è assicurata attraverso l'istituto della pubblicazione, per cui occorre rivolgersi a un notaio.

6. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Venerdì 5 Novembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (7)

Contenuto del testamento. Il diritto alla legittima. Invalidità del testamento. Divieto dei patti successori



5.3 Contenuto del testamento

Il testatore, col testamento, oltre a disporre del proprio patrimonio, può riconoscere figli naturali, nominare un tutore per minorenni o interdetti, abilitare nuovamente un indegno alla capacità di succedere, nominare un esecutore testamentario, esprimere desideri in merito alla propria tomba.

5.4 Il diritto alla legittima La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, permettendo anche che essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge assicura ai prossimi congiunti.

Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari (articolo 536, c.c.).

Successione necessaria

Opera in due casi:

1. se il *de cuius* ha fatto testamento ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere in una determinata quota dell'eredità
2. se, pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.

In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.

Il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede, ma con dei limiti stabiliti dalla legge, che prevede che una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.

Il diritto al conseguimento della quota di riserva (legittima) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella moglie e nei figli (legittimi e naturali, legittimati e adottivi) del *de cuius*, oltre che negli ascendenti; solo loro possono agire per ridurre gli atti di liberalità (donazioni) e le disposizioni di ultima volontà (testamenti), allo scopo di salvaguardare i loro diritti.

In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo, anche esclusivamente, un terzo non parente.

Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni testamentarie.

Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:

- la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre
- la quota legittima (o riserva), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

EREDI	LEGITTIMA	QUOTA DISPONIBILE
Coniuge	1/2	1/2
coniuge + 1 figlio	1/3 al figlio 1/3 al coniuge	1/3
coniuge e + di un figlio	1/4 al coniuge 1/2 ai figli	1/4
coniuge + genitori + nonni	1/2 al coniuge 1/4 ai parenti	1/4
1 figlio	1/2	1/2
più figli	2/3	1/3
genitori più nonni	1/3	2/3

5.5 Invalidità del testamento

Può portare alla nullità e all'annullabilità; il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come, per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito.

L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque interessato.

Le cause di annullabilità dei testamenti sono:

- difetti di forma che non comportino nullità
- annullabilità per incapacità di disporre (testamento del minore o dell'interdetto)
- annullabilità per vizi della volontà (testamento affetto da errore, violenza o dolo).

L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine dei cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.

Il testamento può essere impugnato solo per vizi che riguardano l'atto e non può essere impugnato perché il *de cuius* abbia deciso di beneficiare gli uni anziché gli altri.

5.6 Divieto dei patti successori

L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione"; allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi".

Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima libertà di disporre in capo a un soggetto, oltre che scongiurare, l'immoralità del desiderio della morte del *de cuius*.

Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (patti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.

Si suole distinguere i patti successori in tre distinte categorie:

- **patti istitutivi.** Sono negozi *mortis causa* poiché, tanto se a titolo universale quanto se a titolo particolare, concretano una vera e propria disposizione dei propri beni per dopo la morte
- **patti dispositivi.** Non costituiscono negozi *mortis causa*, ma con essi il promittente dispone di beni che prevede di acquistare a causa di morte. Vanno tenuti distinti dalla vendita di cosa altrui; ed è una questione di fatto stabilire se in concreto una certa alienazione costituisca patto successorio o vendita di cosa altrui. La nullità si estende ai patti con cui ci si obbliga a disporre di beni che potranno provenire da una futura successione e alla promessa unilaterale di identico contenuto, promessa che sarebbe comunque nulla
- **patti rinunciativi.** Rappresentano un sottotipo di quelli precedenti. I beneficiari del patto rinunciativo possono essere soltanto i chiamati in subordine o i conchiamati. Il divieto riguarda anche la rinuncia unilaterale. Anche per i patti rinunciativi, la nullità colpisce pure l'impegno a rinunciare.

La giurisprudenza si è spesso dovuta occupare di fattispecie specifiche per stabilire se queste fossero o meno assimilabili ai patti successori di cui all'articolo 458.

La Corte di cassazione (sentenza n. 1683/95) ha anche indicato cinque criteri per individuare le pattuizioni che ricadono sotto la comminatoria di nullità di cui all'articolo 458. Secondo la Corte occorre accertare:

1. se il vincolo giuridico creato con la pattuizione in esame abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta
2. se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa
3. se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così, dello *ius poenitendi*
4. se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa
5. se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo *mortis causa*, ossia a titolo di eredità o di legato.

Sempre la Cassazione, con sentenza n. 4827/1983, ci ricorda che la delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza l'ipotizzabilità di un *tertium genus* come il patto successorio che è per definizione non suscettibile della conversione (*ex* articolo 1424, c.c.) in un testamento. La conversione altrimenti permetterebbe proprio di raggiungere lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi

E' vietata la stesura di testamenti reciproci, in cui due persone stilano un testamento a favore dell'altro; è vietata anche la stesura di testamenti congiuntivi in cui due o più persone dispongono dei propri beni, nello stesso testamento a favore di una terza persona.

7. continua

Alfredo Carnevale

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (8)

La dichiarazione di successione: soggetti obbligati, ufficio competente, presentazione, contenuto



6. La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima residenza del defunto; è anche possibile spedirla a mezzo raccomandata.

Va redatta, a pena di nullità, su stampato fornito dall'Agenzia delle Entrate o su modello conforme a quello approvato con decreto del ministero delle Finanze (modello 4), e deve essere sottoscritta da almeno uno dei soggetti obbligati o da un rappresentante legale.

La dichiarazione di successione, nel caso in cui nell'asse ereditario siano compresi beni immobili, è obbligatoria. Entro 30 giorni dalla registrazione della successione, va presentato il documento di voltura catastale, atto traslativo da presentarsi all'Agenzia del Territorio. Nel caso di rilascio di copia a uso voltura catastale, la copia non è

soggetta a imposta di bollo ex articolo 5 tabella allegato B al Dpr 26/10/72, n. 642.

La domanda di voltura va presentata agli uffici del Territorio (ex Ute) utilizzando il modello 13 per voltura nel catasto terreni e il modello 98 per le volture nel catasto edilizio urbano. Si presenta una domanda per ogni comune nel quale sono compresi gli immobili.

La successione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dalla morte del *de cuius*.

Se presentata a mano, l'ufficio deve rilasciare ricevuta; se spedita (per raccomandata) si considera presentata nello stesso giorno di consegna all'ufficio postale, che appone sul relativo involucro il timbro a calendario (articolo 28, comma 1, Dlgs n. 346/90).

Soggetti obbligati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione i chiamati all'eredità (con questo termine si è soliti indicare tutti gli eredi che non abbiano rinunciato all'eredità) e i legatari (per il legato), ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (articolo 49 c.c.) o nel possesso dei beni in caso di dichiarazione di morte presunta (articolo 58 c.c.); gli amministratori dell'eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.

Dal 25 ottobre 2001 la dichiarazione va presentata solo se l'asse ereditario comprende beni immobili e diritti immobiliari.

Prima di presentare la dichiarazione, gli eredi devono autoliquidare e versare le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria in base al valore dei beni immobili e dei diritti immobiliari trasferiti per successione.

Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, occorre inoltre presentare la richiesta di voltura degli immobili presso l'Agenzia del Territorio (catasto).

Basta che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione, per far sì che anche per gli altri non si configuri l'omissione di presentazione.

Prima del 25 ottobre 2001

Per le successioni aperte prima del 25 ottobre 2001 non sussiste l'obbligo di presentazione qualora l'eredità sia devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a 50 milioni di lire e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per sopravvenienze ereditarie questa realtà venga a mancare.

Dopo il 25 ottobre 2001

Dal 26 ottobre 2001 la dichiarazione di successione deve essere presentata, anche per posta, entro sei mesi dalla data di apertura della successione, che corrisponde alla data di morte del soggetto (dal 26 novembre 2003 la scadenza è stata prolungata a un anno).

Deve essere presentata solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti sul territorio italiano o diritti reali immobiliari.

Deve comprendere tutti i beni e diritti oggetto della successione che si trovano in Italia, compresa la costituzione di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), e la eventuale rinuncia.

6.1 Ufficio competente

La dichiarazione va presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto. Se il defunto era residente all'estero, l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta, va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", Roma, via Canton n. 20, 00144.

Può essere anche spedita per raccomandata.

La presentazione a un ufficio incompetente si ha per non presentazione e la stessa si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente.

6.2 Termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 6 mesi dal decesso, pena l'applicazione della sanzione di tardiva presentazione.

Il termine è stato portato a 12 mesi per le dichiarazioni di successione apertesi dal 26 novembre 2003. Il termine di 12 mesi vale anche per le successioni apertesi prima del 26 novembre 2003 ma non ancora scadute a quella data secondo il termine semestrale; in pratica vale per tutte le successioni apertesi dal 27 maggio 2003.

In caso di spedizione per raccomandata, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.

Il termine decorre:

1. per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia della loro nomina
2. nel caso di fallimento del defunto in corso alla data di apertura della successione o dichiarato entro 6 mesi, dalla data di chiusura del fallimento
3. nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta
4. dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario (accettazione con beneficio di inventario).

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione può essere modificata.

6.3 Contenuto della dichiarazione

Per la presentazione della dichiarazione di successione va utilizzato il modello 4, fotocopie dello stesso, o stampati di tipo elettronico; è essenziale, comunque, che la firma venga apposta in originale su tutte le copie presentate da uno degli eredi maggiorenni o da un procuratore speciale (in tal caso, va allegata copia della procura), da un tutore nominato dal tribunale (va allegata la nomina), da un genitore esercente la patria potestà (va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio), dal curatore fallimentare o eredità giacente (va allegata la nomina), dall'esecutore testamentario (va allegata la copia dell'accettazione da parte dell'esecutore); non può essere firmata in nessun caso da estraneo all'eredità o erede rinunciante.

Dalla dichiarazione devono risultare:

- generalità, ultima residenza, codice fiscale del defunto
- generalità, residenza, codice fiscale degli eredi e legatari, il loro grado di parentela ed eventuali rinunce o accettazione
- descrizione analitica dei beni compresi nell'attivo ereditario e i relativi valori
- valori degli immobili. Non è possibile dichiarare valore zero. Il valore può essere omesso solo per gli immobili graffiati al N.C.E.U. e per i fabbricati rurali
- descrizione di ogni particella e subalterno singolarmente
- dati degli immobili (particella, subalterno, indirizzo completo, piano, interno, scala, zona censuaria, categoria, vani, classe, rendita catastale, quote di appartenenza al defunto e relativo valore, diritto). Se l'immobile non è censito, bisogna descrivere l'immobile nello spazio per le osservazioni, indicando il numero di protocollo e le date delle schede di accatastamento o rettifica.

Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi del pagamento dei tributi autoliquidati; va presentata insieme alla ricevuta di pagamento e al prospetto di liquidazione debitamente compilato.

Se non vengono indicate le generalità del *de cuius* e degli eredi, la descrizione dei beni o la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte, la dichiarazione si intende irregolare con applicazione della sanzione da 258,23 euro a 1.032,91 euro.

Dichiarazione di successione irregolare, incompleta o infedele

Irregolare: quando mancano indicazioni o documenti. L'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali la dichiarazione è considerata omessa

Incompleta: quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario

Infedele: se sono indicati valori inferiori.

8. *continua*

Alfredo Carnevale

pubblicato Giovedì 11 Novembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (9)

La dichiarazione di successione: allegati, tipi di dichiarazione, rimborsi



6.4 Allegati alla dichiarazione di successione (in carta semplice) ex articolo 30, Dlgs n. 346/90

Modello 4

- Devono essere indicati:
 - dati anagrafici del *de cuius*, stato civile ed eventuale testamento
 - valore complessivo dell'asse ereditario
 - albero genealogico (va schematizzato il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi e il *de cuius*, indicando anche coloro che hanno rinunciato all'eredità)
 - dati anagrafici e grado di parentela degli eredi
 - codici fiscali
- elenco degli allegati
- valori (non è possibile valore zero). Per i fabbricati censiti nelle categorie A, B e C, in alternativa al valore venale, può essere indicato il valore catastale
- particella, (protocollo e anno), sub, indirizzo, categoria, vani, classe, rendita, quote
- Modello 4 in originale per l'ufficio, per la liquidazione delle imposte e la preparazione della nota di trascrizione
- Per l'Ici: tante copie della denuncia modello 4 (anche copie fotostatiche) per quanti sono i Comuni dove sono siti gli immobili
- Per le volture: tante copie del modello 4 quanti sono i Comuni in cui sono ubicati gli immobili (una a uso voltura per ogni catasto fabbricati interessato e una per ogni catasto terreni); le copie sono essere rese, debitamente timbrate, ai contribuenti, che hanno a disposizione trenta giorni per consegnarle al Catasto per la voltura degli immobili
- Un secondo originale modello 4 uso ufficio (per il controllo dei valori degli immobili).

Certificati

- certificato di morte (o autocertificazione) o copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta
- certificato di stato di famiglia del *de cuius* e degli eredi (dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione) nonché documenti di prova dell'atto di parentela naturale
- visure o certificati catastali degli immobili
- certificato di destinazione urbanistica (per i terreni)
- certificato storico di stato di famiglia del defunto, degli eredi o dei legatari

Altri documenti

- nel caso di successione testamentaria copia originale o autenticata del testamento
- nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un chiamato, originale o copia autentica del verbale
- copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittimità lesi
- copia autentica dell'inventario
- prospetto di liquidazione delle imposte autoliquidate (imposte ipotecaria, catastale, di bollo, tasse ipotecarie e imposta sostitutiva Invim - per le successioni apertesesi quando era ancora vigente - e i tributi speciali), con indicazione degli importi versati e i relativi codici tributo
- eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa (successioni apertesesi dal 1° luglio 2000).
- modello F23 (attestazione di pagamento). E' la quietanza di versamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva Invim, che, dalle successioni aperte dal 29 marzo 1997, debbono essere versate in autoliquidazione
- bilanci degli ultimi tre anni per le aziende
- documentazione comprovante le passività per le successioni aperte prima del 25 ottobre 2001.

6.5 Tipi di dichiarazione

6.5.1 Dichiarazione principale

È la dichiarazione che va presentata entro un anno per le successioni aperte, o non ancora chiuse, al 26 novembre 2004; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi. Viene detta anche "prima dichiarazione".

Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che danno luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati debbono presentare dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa.

Se nella prima o nelle successive dichiarazioni vi dovessero essere immobili, qualsiasi dichiarazione sostitutiva o modificativa o integrativa delle stesse, sia pur diretta solo a modificare la devoluzione con l'inserimento o la rinuncia di un chiamato all'eredità o a modificare qualsiasi elemento identificativo dell'immobile presso il catasto (ad esempio, foglio, particella, subalterno, eccetera), determina l'obbligo di assolvere le imposte ipotecaria e catastale almeno nel minimo della tassa fissa, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria più i tributi speciali per ogni conservatoria coinvolta (risoluzione n. 23/E del 12 febbraio 1997).

6.5.2 Dichiarazione integrativa

Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale. Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati devono presentare dichiarazione integrativa.

Occorre versare in autoliquidazione le imposte relative al valore dei beni che si inseriscono nella integrativa, col minimo di 168 euro per ipotecaria e catastale, nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (risoluzione n. 23/E del 12 febbraio 1997).

Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti.

6.5.3 Dichiarazione modificativa

Si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario. Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (risoluzione n. 23/1997).

Con la dichiarazione modificativa si possono operare sia inserimenti di nuovi beni e/o eredi che modifiche a beni e/o eredi presenti in dichiarazioni precedenti.

6.6 Dichiarazione dei redditi

Agli eredi spetta anche il compito di presentare la dichiarazione dei redditi in luogo del defunto. Può provvedere uno qualunque di loro intestando il modello al deceduto, indicando tutti i suoi dati (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, redditi posseduti del defunto dall'inizio del periodo d'imposta alla data del decesso, eventuali oneri deducibili o detraibili da lui sostenuti, eccetera) e apponendo la propria firma in qualità di erede nell'apposito spazio. Insieme a questo modello deve essere compilato l'apposito riquadro dedicato ai dichiaranti diversi dal contribuente. In questo riquadro l'erede deve indicare i propri dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, eccetera).

Non può essere utilizzato il modello 730.

L'erede non può dichiarare i propri redditi insieme a quelli del defunto.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che cadono entro i successivi quattro mesi, compreso il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e quello per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Se c'è un processo in corso non s'interrompe, ma i suoi termini pendenti sono prorogati di sei mesi a decorrere dal decesso. Gli eredi devono comunicare alla segreteria della commissione tributaria le loro generalità e le loro residenze, altrimenti, anche in questo caso, gli atti del processo verranno notificati, fino a un anno dal decesso, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, presso il domicilio eletto dal defunto.

6.7 Rimborsi

Il contribuente che ritenga di avere assolto indebitamente l'imposta, o di aver pagato più del dovuto, può, con domanda notificata a mano o spedita in plico raccomandato, chiedere, entro tre anni, a pena di decadenza, dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, il rimborso.

Può richiederlo per errori di calcolo commessi nella liquidazione dell'imposta di successione, per errori nella determinazione dell'asse ereditario netto, per una intervenuta diversa devoluzione dell'eredità, ecc.

La domanda va presentata o spedita con plico raccomandato presso l'ufficio in cui è stata registrata la denuncia di successione.

Il rimborso d'imposta è comprensivo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

9. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Martedì 16 Novembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (10)

Compiti dell'ufficio



7. Compiti dell'ufficio

7.1 Trattamento dichiarazioni

L'ufficio delle Entrate competente a ricevere la dichiarazione di successione, dopo un controllo formale e dei documenti allegati, rilascia ricevuta se la stessa è stata presentata a mano.

L'addetto effettua un controllo di correttezza formale e di merito dei dati contenuti nella dichiarazione in base alla normativa in vigore, quindi, utilizzando un'apposita procedura automatizzata:

- attribuisce i diritti reali immobiliari ai chiamati all'eredità
- effettua il calcolo delle imposte dovute
- stampa il prospetto di liquidazione dove sono riportati le modalità di calcolo, i beni e i soggetti coinvolti, i codici tributo con i relativi importi

e, nel caso ci siano ulteriori importi da pagare:

- stampa l'avviso di liquidazione dove sono riportate le somme da pagare (si tratta delle eventuali differenze relative alle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, alla tassa ipotecaria e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione; per le successioni aperte fino al 24 ottobre 2001 la liquidazione comprende anche l'imposta di successione)
- provvede all'invio del prospetto e dell'avviso di liquidazione agli eredi.

Inoltre, per le dichiarazioni aperte fino al 24 ottobre 2001, l'addetto iscrive i dati delle dichiarazioni a "scadenziere" per consentire il successivo controllo del rispetto dei termini previsti per l'accertamento. L'iscrizione a scadenziere avviene con riferimento alla data del pagamento in autoliquidazione.

L'ufficio ha tre anni di tempo dalla presentazione della dichiarazione per chiedere il pagamento delle eventuali sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione ovvero delle differenze di imposta per errata autoliquidazione.

7.2 Liquidazione dell'imposta principale

Dopo la presentazione della denuncia, vi è la registrazione, fase in cui l'ufficio attribuisce un numero e un volume alla successione, e provvede all'inserimento dei dati a terminale.

Una volta registrata, la successione va liquidata: l'addetto, acquisendo al terminale tutti i dati risultanti dal modello, provvederà a determinare, per le successioni aperte prima del 25 ottobre 2001, l'ammontare dell'imposta di successione dovuta, e, per tutte, quello dovuto per le altre imposte già versate dal contribuente in autoliquidazione. Qualora dovesse risultare una differenza non versata o un tardivo pagamento in autoliquidazione, l'ufficio dovrà, con avviso notificato, richiedere la differenza dovuta, le sanzioni e gli eventuali interessi.

L'addetto dell'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta in base a quanto dichiarato dai chiamati all'eredità nel modello 4; ciò anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata dopo la scadenza del termine dei sei mesi (un anno dal 26 novembre 2003) dal decesso.

Nell'effettuare la liquidazione bisognerà comunque far riferimento a tutte le dichiarazioni, siano esse modificative o integrative, presentate per lo stesso *de cuius*.

In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e a escludere eventuali passività o riduzioni o detrazioni non previste o non spettanti. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione sia stata presentata oltre i termini di decadenza di cinque anni dalla scadenza prevista per presentare la dichiarazione, termine massimo riconosciuto all'ufficio al fine di rilevare l'eventuale omissione della presentazione stessa.

Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento delle imposte per l'intero ammontare dovuto da loro e eventualmente dai legati. Il coerede che ha accettato con beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria, mentre il legatario è obbligato solo per l'imposta legata al legato.

Ruolo particolarmente significativo svolto da parte dell'ufficio è quello di effettuare la devoluzione dell'asse ereditario in capo ai chiamati all'eredità, determinando le quote di spettanza dei singoli chiamati e per far ciò fa riferimento alla normativa

inerente le successioni contenuta nel codice civile agli articoli dal 456 al 768 e alla legge n. 151/75 che regola il nuovo diritto di famiglia.

La fase di liquidazione è propedeutica all'ulteriore fase di lavorazione della pratica che è quella di trascrizione degli immobili.

7.3 L'avviso di liquidazione e di rettifica della maggiore imposta

Dopo aver controllato e liquidato la dichiarazione di successione,

- se risultano differenze di imposta tra quanto autoliquidato e quanto calcolato dal sistema, derivanti da errori di calcolo da parte di chi ha compilato la dichiarazione o da altri motivi
- se mancano allegati o certificati
- se la dichiarazione sia stata presentata in ritardo
- se non possono essere concesse agevolazioni
- in tutti i casi in cui si debba chiedere agli eredi una somma a titolo di sanzione o di integrazione di quanto già pagato

bisogna predisporre l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Per le dichiarazioni principali, le sanzioni relative all'imposta di successione, alle imposte ipotecaria e catastale e all'imposta di bollo, vengono inserite automaticamente dal sistema, mentre per le integrative è necessario inserirle in fase di liquidazione col codice 1311.

Per le principali, bisogna solo inserire i tributi speciali (codice 9641) in fase di liquidazione, e le entrate eventuali (codice 8061) in fase di compilazione dell'avviso.

Notifica dell'avviso di liquidazione

L'avviso di liquidazione va spedito con lettera raccomandata (tipo RD) con ricevuta di ritorno. Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto la lettera, decorrono i sessanta giorni entro i quali deve effettuare il pagamento.

Decorsi i sessanta giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo della pratica.

7.4 Trascrizione della dichiarazione di successione

Nel caso di successioni ereditarie comprendenti beni immobili e/o diritti reali immobiliari, l'addetto dell'Agenzia delle Entrate deve predisporre la richiesta di trascrizione utilizzando apposita procedura automatizzata e deve spedirla alle conservatorie, assieme al "certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento d'imposta" (modello 240), che è la risultante di tutti i dati acquisiti sia per la liquidazione della dichiarazione di successione che per la trascrizione della stessa.

La procedura meccanografica prevede, al fine di redigere il certificato anzidetto, l'acquisizione via telematica dei dati che individuano l'immobile presso il Catasto e l'invio dei dati stessi alle conservatorie sia via terminale che tramite supporto cartaceo.

La dichiarazione di successione quindi viene trascritta in Conservatoria su richiesta dell'ufficio; non è possibile per l'erede richiedere direttamente la trascrizione.

La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio (circolare 14 maggio 1997, n. 136/E):

- entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, se gli eredi hanno versato interamente in autoliquidazione l'imposta ipotecaria e catastale, la tassa ipotecaria e il bollo relativi a ogni conservatoria
- entro 60 giorni dalla data di pagamento delle imposte, se il pagamento stesso è avvenuto o è stato completato dopo la presentazione della dichiarazione di successione.

Pertanto, le fasi della trascrizione sono: inserimento a terminale dei dati degli immobili, validazione dei dati e invio all'Anagrafe tributaria, invio all'ufficio del Territorio (Conservatoria dei registri immobiliari) del certificato di eseguita dichiarazione.

Per i terreni iscritti al cosiddetto "tavolare", l'ufficio provvede a liquidare la dichiarazione e a consegnare alla parte il modello 240. Sarà la parte ad attivarsi a richiedere, tramite un notaio, la trascrizione degli immobili, al Tribunale della zona di residenza.

Le spese per l'adempimento di dette formalità gravano sugli eredi.

7.5 Invio ai Comuni

L'articolo 15, comma secondo, della legge n. 383/2001 ha esonerato gli eredi e legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili dall'obbligo della dichiarazione ai fini ICI.

Per gli immobili ereditati, il contribuente non deve più presentare al Comune alcuna dichiarazione; è l'ufficio che invia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili compresi nell'asse ereditario una copia della dichiarazione di successione.

7.6 Verifica dichiarazioni

Una volta liquidate, le dichiarazioni di successione vengono inserite nell'archivio storico se non vi sono ulteriori imposte da pagare o ulteriori controlli da effettuare, o nell'archivio temporaneo se è stato inviato un avviso di liquidazione.

Se, a seguito di avviso di liquidazione, il contribuente non effettua il pagamento dei tributi previsti, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo.

Dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento, le pratiche vengono archiviate o, se necessario, inviate all'area Controllo per la valutazione dei valori degli immobili o per verificare la spettanza di agevolazioni.

7.7 Dichiarazioni sottoposte a condizione sospensiva

Le dichiarazioni sottoposte a "condizione sospensiva" devono essere registrate con il solo pagamento dell'imposta fissa, mentre ulteriore imposta verrà richiesta al verificarsi della condizione o se l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi della stessa: dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento che aveva sospeso gli effetti dell'atto e entro i termini previsti dalla norma, il contribuente deve, presentare la "denuncia di avveramento condizione".

7.8 Rilascio certificazioni

Certificato di eseguita dichiarazione di successione

Richiesta in bollo da 11,00 euro sottoscritta da un erede completa di:

- dati anagrafici dell'erede
- codice fiscale dell'erede
- dati del de cuius
- data di decesso
- data di presentazione denuncia di successione
- numero di registrazione e volume della denuncia
- documento d'identità dell'erede
- se presentata da un delegato, documento del delegato e delega autentica
- marca da bollo da 11,00 da applicare al certificato
- diritti d'ufficio di 12,40 euro.

10. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Venerdì 19 Novembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (11)

L'imposta di successione



8.1 L'imposta di successione

L'imposta sulle successioni colpisce tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, relativamente alle successioni aperte prima del 25 ottobre 2001.

Si applica sull'asse ereditario netto, cioè sulla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che costituiscono l'attivo ereditario e il totale delle passività e degli oneri deducibili.

Deve essere pagata dagli eredi, dai legatari, dai beneficiari, dai chiamati all'eredità che non hanno rinunciato.

Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento per la totalità dell'imposta (ciò significa, in pratica, che il fisco può chiedere a un qualsiasi erede il pagamento anche della parte degli altri), salva la possibilità, per chi ha pagato, di rivalersi nei confronti dei coeredi e dei legatari.

I legatari sono tenuti al pagamento dell'imposta solo per la loro parte.

Aliquote

L'imposta sulle successioni viene applicata mediante aliquote progressive a scaglioni, che si differenziano in base a due criteri: l'entità dell'asse ereditario e il grado di parentela (l'erede paga un'imposta maggiore quanto più lontano è il suo grado di parentela con il defunto).

Sono soggetti all'imposta di successione tutti i beni appartenenti al defunto (anche se situati all'estero, qualora lo stesso risulti residente in Italia) che vengono trasferiti agli aventi diritto, al netto delle passività deducibili.

Nell'attivo ereditario si considerano inoltre compresi, a forfait, gioielli, denaro e mobili per un importo pari al 10 per cento del valore da calcolare per ogni singola quota salvo che siano analiticamente indicati in inventario per un minore importo dimostrato in modo idoneo.

Beni e diritti venduti (o conferiti in società) negli ultimi sei mesi di vita del defunto fanno parte dell'attivo ereditario. Sono esclusi, qualora indicati in dichiarazione, i crediti sorti in conseguenza di tali vendite, i beni acquistati con somme derivanti da tali vendite e le somme derivanti dalle vendite nel caso vengano utilizzate per il pagamento dei debiti sorti prima degli ultimi sei mesi. Possono essere dedotte dall'attivo le spese mediche e chirurgiche sostenute per il defunto dagli eredi, e le spese funerarie (queste ultime entro il limite di due milioni di lire).

Al solo fine di determinare le aliquote applicabili all'asse ereditario complessivo devono essere comprese nella dichiarazione le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi e ai legatari, per il loro valore all'apertura della successione. Vanno indicate, salvo poche eccezioni, tutte le donazioni, comprese quelle "presunte".

Sono esclusi dall'attivo ereditario alcuni beni e erogazioni tra cui le assicurazioni sulla vita, le indennità corrisposte in forza di assicurazioni sociali obbligatorie, gli autoveicoli, le liberalità in favore di enti pubblici o organizzazioni di volontariato, i titoli del debito pubblico (Bot e Cct), gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati.

È compito dell'Agenzia delle Entrate provvedere alla liquidazione dell'imposta di successione, delle eventuali sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.

Per quanto attiene le modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni apportate con la legge finanziaria 23/12/1999, n. 488, e la nuova disciplina dell'imposta sostitutiva all'Invim, le stesse troveranno applicazione per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 (innalzamento della franchigia da 250 milioni a 350 milioni) e dal 1° gennaio 2001 (innalzamento della franchigia da 350 milioni a 500 milioni).

L'articolo 13, comma 1, legge 18.10.2001, n. 383, ha soppresso l'imposta di successione per le successioni apertesesi, come già detto, dal 25 ottobre 2001; questa data segna il limite di applicazione dell'imposta di successione vista l'irretroattività della nuova normativa.

Se nella successione sono compresi immobili, sono comunque dovuti i tributi a essi connessi, come le imposte ipotecarie e catastali.

Per le fattispecie in cui il decesso è avvenuto prima del 25 ottobre 2001, nonostante l'abrogazione anzidetta, l'imposta continua a esistere (per ogni successione si è vincolati a seguire la normativa vigente al tempo in cui si è aperta).

Quanto detto ci impone, prima di passare ad analizzare gli effetti della soppressione, a esaminare, sia pur sommariamente, l'evoluzione dell'imposta.

In origine

Originariamente, i trasferimenti *mortis causa* erano assoggettati esclusivamente all'imposta di registro; fu solo nel 1942 che

fu varato per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno sulle quote di eredità (*imposta sui trasferimenti*) e l'altro sull'intero asse ereditario globale (*imposta patrimoniale*).

1972

L'imposta di successione vera e propria nasce con il Dpr n. 637/72, che unifica i due tributi.

1986

La legge n. 880/86 introduce, ai fini dell'accertamento del valore degli immobili, il sistema "*automatico*" di valutazione *ex* articolo 52, Dpr n. 131/86; ciò al fine di non creare una sperequazione di trattamento tra l'imposta di successione e quella di registro, visto che fino ad allora il criterio di valutazione poggiava sul valore commerciale dell'immobile.

1990: il *Testo unico*

Bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regola l'intera disciplina dell'imposta di successione, il Dlgs 31.10.1990, n. 346.

Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti, in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabiliva, analogamente a quanto disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applicava per scaglioni di valore imponibile e che risultava unica sia pur composta di due parti:

1. imposta sul valore globale, da applicare sempre
2. imposta aggiuntiva sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non fossero parenti in linea retta o coniuge.

L'imposta era quindi strutturata in modo da operare un primo prelievo sul valore globale netto dell'asse ereditario, dovuto soltanto al di sopra della franchigia; un secondo prelievo che si aggiungeva al primo e operava nei confronti dei beneficiari, in funzione della quota a ciascuno spettante.

Era prevista un'esenzione del tributo per le quote di valore non superiore a 10 milioni di lire e un'esenzione per le quote di valore non superiore a 100 milioni di lire, nel caso in cui i beneficiari fossero fratelli, sorelle o affini in linea retta del dante causa.

Inoltre, gli articoli 8 e seguenti del Dlgs n. 346/90, nell'identificare la base imponibile ovvero il valore globale dell'asse ereditario netto, stabilivano che:

- fosse costituita dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti, alla data di apertura della successione, che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili
- in caso di fallimento del defunto, il riferimento fossero solo le attività pervenute agli eredi dopo la chiusura dello stesso
- il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati
- dovesse comprendere anche i beni e i diritti venduti (o conferiti in società) negli ultimi sei mesi (a esclusione dei diritti ceduti nell'attività propria della società) (*coacervo beni alienati negli ultimi sei mesi*)
- dovesse essere compreso anche un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'attivo ereditario (per la parte eccedente la franchigia prevista per legge), salvo che da inventario redatto analiticamente secondo l'articolo 769 c.p.c. le voci risultassero complessivamente pari a un minore importo
- dovesse comprendere anche i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto
- dovesse comprendere i beni mobili e titoli al portatore, di qualunque specie, posseduti dal *de cuius* o depositati presso terzi a suo nome
- dovesse comprendere le azioni e gli altri titoli cointestati e i crediti interessanti il *de cuius* e altri, compresi i crediti nascenti da depositi bancari o conti correnti cointestati, presumendo l'appartenenza integralmente al *de cuius* dei beni e dei diritti cointestati anche a nome degli eredi e legatari, salvo i beni oggetto di comunione legale tra i coniugi.

Inoltre, il Testo unico imponeva non solo il coacervo delle vendite ma anche quello delle donazioni in qualunque data effettuate, ciò al solo fine di determinare, in seguito a un'attualizzazione del valore delle stesse alla data del decesso, lo scaglione e l'aliquota applicabile (*coacervo delle donazioni*).

1997

Per le successioni apertesesi dal 29 marzo 1997, il contribuente è tenuto ad autoliquidare e pagare a parte i tributi collegati all'imposta di successione.

Resta a carico del competente ufficio del Registro la liquidazione dell'imposta di successione, delle sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.

1999

Con la legge n. 488/1999 è stato stabilito un aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario da 250 milioni a 350 milioni.

2000

Un'importante modifica dell'imposta di successione, con effetti decorrenti retroattivamente per le successioni apertesesi il 1°

luglio 2000 (con scadenza quindi al 31 dicembre 2000), è stata apportata dall'articolo 69, legge 21.11.2000, n. 342. Detto articolo di legge venne a modificare innanzi tutto la base imponibile, individuandola nel valore della quota di eredità o del legato e non più nel valore dell'intero asse ereditario (*imposta sulla quota*), con la conseguenza che la presunzione del 10 per cento venne a gravare sulla singola quota di eredità spettante a ciascun erede. Inoltre, furono fissate le seguenti aliquote:

- 4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta
- 6 per cento per i parenti fino al IV grado e gli affini fino al III grado
- 8 per cento per gli altri soggetti.

Con la legge n. 342/2000, quindi, la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie, comprese quelle relative ai coniugi e ai parenti in linea retta e non più sul valore dell'intero asse ereditario, e anche la franchigia, fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario, è riferita alle singole quote e non più al valore globale netto dell'asse ereditario, oltre a essere elevata a 1 miliardo per i parenti in linea retta minorenni e per gli handicappati.

Ulteriore effetto è stato quello di abrogare l'articolo 10 del Dlgs n. 346/90, che regolamentava l'obbligo di coacervazione dei beni venduti nell'ultimo semestre, e l'articolo 11, comma 2, inerente la presunzione di possesso totale in capo al *de cuius* dei beni cointestati quali conti correnti, azioni e titoli, qualora la contestazione riguardava un erede.

Un'ulteriore importante novità consiste nella possibilità di richiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" per i beni immobili caduti in successione.

Infine, è stata stabilita l'abolizione dell'imposta sostitutiva Invim per le successioni il cui termine di presentazione scadeva il 31 dicembre 2000.

2001

L'imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate successivamente al 25 ottobre 2001.

L'imposta era distinta in diverse serie di aliquote progressive, per scaglioni, di cui la prima colpiva il valore globale dell'asse ereditario e le altre seguivano in relazione al grado di parentela.

Sui beni caduti in successione l'imposta non è più dovuta, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il *de cuius* e i beneficiari.

Nonostante vi sia stata l'abolizione dell'imposta di successione, resta comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione qualora nel patrimonio ereditario risultino inclusi beni immobili o diritti reali immobiliari.

In sintesi, si può evidenziare che nonostante il 25 ottobre 2001 segni il limite per l'applicazione dell'imposta di successione, restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo per gli immobili (per i quali si continueranno a versare in autoliquidazione le imposte accessorie all'imposta di successione - imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo - finalizzate alla volturazione presso il catasto e alla trascrizione presso le conservatorie degli immobili), nulla esclude che, per le successioni apertesi prima di tale data, si debba continuare a presentare la dichiarazione, qualora non lo si sia già fatto, e ad assolvere l'imposta di successione eventualmente liquidata dall'ufficio, oltre a quelle dovute in autoliquidazione.

2003

Per le successioni aperte dal 26 novembre 2003, la denuncia di successione va presentata entro un anno dall'apertura.

8.1.1 Coesistenza di tre regimi impositivi

La non retroattività della legge n. 383 del 2001, che ha espressamente abrogato il tributo successorio, ha però, di fatto, consentito la permanenza di tre regimi impositivi diversi, regolamentati:

- dal Dlgs n. 346/90 per le successioni apertesi fino al 30 giugno 2000
- dalla legge n. 342 del 2000 per le successioni apertesi dopo il 30 giugno 2000 e fino al 25 ottobre 2001
- dalla legge n. 383 del 2001 per le successioni apertesi dal 26 ottobre 2001, data a partire dalla quale vi è la completa soppressione dell'imposta di successione.

Tabella riassuntiva dell'evoluzione dell'imposta di successione
L'articolo 13 della legge n. 383/2001 ha definitivamente abrogato l'imposta di successione e donazione. Tuttavia, gli adempimenti relativi all'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione e le norme riguardanti l'accertamento e la liquidazione del tributo sono ancora in vigore. <i>Successioni apertesi entro il 18 marzo 1997:</i> Imposta di successione con franchigia globale sino a 250.000.000 Imposta ipotecaria e catastale proporzionale (rispettivamente con aliquote del 2 e 1 per cento) Invim (se il valore degli immobili è superiore a 250.000.000)

Successioni apertesesi dopo il 18 marzo 1997:

Imposta di successione con franchigia globale sino a 250.000.000

Imposta ipotecaria e catastale proporzionale (rispettivamente con aliquote del 2 e 1 per cento)

Invim sostitutiva dell'1 per cento oltre l'importo di 250.000.000

Successioni apertesesi dal 01 gennaio 2000, ma per le quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000

Imposta di successione con franchigia globale sino a 350.000.000

Imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale (rispettivamente con aliquote del 2 e 1 per cento)

Invim sostitutiva dell'1 per cento oltre l'importo di lire 350.000.000

Successioni apertesesi entro il 24 ottobre 2001

Imposta di successione con franchigia per quote sino a 350.000.000

Imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale

Successioni apertesesi a partire dal 25 ottobre 2001

Imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale (in misura fissa se vengono richieste le agevolazioni "prima casa")

Nel calcolo della base imponibile non si deve tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.

A seguito della riforma della legge n. 383/2001, sui beni caduti in successione, quindi, non è più dovuta l'imposta di successione, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.

8.1.2 Dilazione del pagamento

In determinate condizioni, il pagamento dell'imposta di successione può essere dilazionato, ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs n. 346/90, previa prestazione di garanzia (ipoteca, titoli di stato, fideiussione, eccetera), per un massimo di 5 rate annuali dall'apertura della successione, qualora se ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e si sia ottenuto il consenso entro 90 giorni dalla richiesta.

In base a decreto ministeriale del 5 marzo 1999, sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi annui a scalare nella misura del 5 per cento.

Il contribuente ha sempre diritto di ottenere la dilazione quando offre l'ipoteca su tutti i beni e diritti ereditati cui si riferisce l'imposta da dilazionare.

11. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Giovedì 25 Novembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (12)

Imposte ipotecaria e catastale, Invim



8.2 Imposte ipotecaria e catastale

La dichiarazione, relativamente alle successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, va presentata soltanto se nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, per i quali devono essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale previste dai commi I e II del Dlgs 31.10.1990, n. 347, rispettivamente del 2 per cento e dell'1 per cento (con un minimo di 168 euro), da applicarsi al patrimonio ereditario, commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari.

Nel calcolo della base imponibile non si dovrà tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.

Queste imposte rappresentano il costo del servizio di aggiornamento dei registri catastali; unitamente alla tassa ipotecaria e all'imposta di bollo, devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di

successione, in autoliquidazione con modello F23 presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.

Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione e quindi i tre tributi ora menzionati non sono dovuti.

Quindi se viene presentata una dichiarazione di successione (sia essa prima, integrativa o modificativa), in cui siano dichiarati beni immobili e/o diritti reali immobiliari sugli stessi, i chiamati all'eredità (eredi-legatari) devono provvedere direttamente alla liquidazione e al versamento delle imposte anzidette nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

Se in capo ai beneficiari o ad almeno uno di essi sussistono i benefici previsti per la "prima casa", le suddette imposte sono dovute nella misura fissa.

8.2.1 Imposta ipotecaria

Il presupposto oggettivo dell'assolvimento dell'imposta è la formalità di trascrizione nei pubblici registri immobiliari in dipendenza di una successione.

Non sono soggette all'imposta le formalità:

- eseguite nell'interesse dello Stato
- relative ai trasferimenti a titolo gratuito per successioni ereditarie a favore di Regioni, Province e Comuni
- relative a trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione e le altre finalità di pubblica utilità (Onlus)
- relative ai terreni delle comunità montane effettuate da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

Se sconta l'imposta in misura proporzionale, l'imposta è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro. Gli immobili e i diritti reali immobiliari vanno valutati senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi (circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E).

L'imposta proporzionale viene arrotondata all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario.

L'aliquota applicabile è del 2 per cento e il codice tributo è 649T.

Scontano l'imposta ipotecaria in misura fissa (168 euro) le successioni:

- aventi per oggetti fondi rustici, trasferiti per successione tra discendenti entro il terzo grado nei confronti di:
 - **coltivatori diretti** ovvero imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno compiuto i 40 anni, iscritti alle relative e gestioni previdenziali o che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento
 - **giovani** che non hanno compiuto i 40 anni purché acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore entro 24 mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni, a condizione che i citati soggetti rispettino l'obbligo di coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni (articolo 14, legge n. 441/98).
- successioni aventi come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze e/o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, quando in capo al beneficiario sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla nota *Il bis*, articolo 1, comma 1, V periodo della tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (agevolazioni "prima casa").

8.2.2 Imposta catastale

L'imposta catastale dovuta per la effettuazione della voltura al catasto del bene immobile è soggetta all'aliquota dell'1 per cento (codice tributo 737T) commisurata al valore dei beni determinato analogamente alle modalità previste per l'imposta ipotecaria.

L'imposta catastale è dovuta in forma fissa (168 euro):

- se si richiede l'agevolazione **prima casa**
- se nell'asse ereditario sono presenti **terreni agricoli e montani** (compresi i fabbricati rurali di pertinenza) l'importo totale delle imposte (ipotecaria e catastale) applicata in misura fissa non può eccedere il valore fiscale degli stessi, determinato in base al criterio di valutazione automatica previsto per le imposte di registro.

L'esenzione dall'imposta catastale si configura oltre che per le formalità già individuate per l'imposta ipotecaria (Stato, Regioni, eccetera) anche per le successioni aventi ad oggetto fondi rustici.

Nel caso di dichiarazione integrativa, con aumento della base imponibile rispetto alla principale, si applica l'imposta proporzionale corrispondente al maggior valore dichiarato, col minimo di 168 euro.

Per le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto (modificativa) vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione n. 23/E del 12/02/1997).

8.3 Invim

L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, introdotta con Dlgs n. 504/92, è stata soppressa il 31 dicembre 2001 con la Finanziaria per il 2002.

Per le successioni apertes prima di tale data, persiste l'obbligo di allegare la dichiarazione Invim alla denuncia di successione, attendendo l'avviso dell'ufficio con la relativa imposta da pagare.

Per le successioni il cui termine di presentazione scade dopo il 31 dicembre 2000, non si applicano né l'Invim ordinaria (Dpr n. 643/72), né quella sostitutiva (legge n. 140/97, articolo 11).

Codici tributo: 720T per l'Invim, 722T per l'imposta sostitutiva Invim, 730T per l'Invim straordinaria, 673T per la sanzione pecuniaria Invim.

8.4 Arrotondamenti

Per le dichiarazioni liquidate in euro, l'imposta fissa si arrotonda al centesimo di euro, mentre la proporzionale si arrotonda all'unità di euro.

8.5 Imposte e codici

- **principale:** si versa in autoliquidazione al momento della registrazione della denuncia
- **complementare:** con avviso di accertamento e liquidazione emesso dall'ufficio per rettificare il valore dichiarato, comunque in tutti i casi diversi dalla principale o suppletiva
- **suppletiva:** con avviso emesso dall'ufficio per sanare errori o omissioni effettuati dall'ufficio stesso in fase di registrazione o liquidazione.

IMPOSTA	CODICE
Imposta ipotecaria	649T
Imposta catastale	737T
Imposta di bollo	456T
Tassa ipotecaria	778T
Tributi speciali	964T
Sanzione imposta ipotecaria, catastale e tassa ipotecaria	674T
Sanzione imposta di bollo	675T
Sanzione imposta sostitutiva Invim	673T
Sanzione imposte sulle successioni e donazioni	672T
Tributi autoliquidati collegati alla successione, causale: SA	

8.6 Aliquote imposte ipotecaria, catastale e minime dal 1970

	ipotecaria	catastale	minima
dal 01/01/70	0.80%	0.20%	2.000 lire
dal 17/03/76	0.80%	0.20%	5.000 lire
dal 26/05/78	1.60%	0.40%	20.000 lire
dal 29/12/82	1.60%	0.40%	50.000 lire
dal 02/10/89	1.60%	0.40%	100.000 lire
dal 22/05/93	1.60%	0.40%	150.000 lire

dal 01/01/96	2%	1%	150.000 lire
dal 20/06/96	2%	1%	250.000 lire
dal 01/02/05	2%	1%	168,00 euro

12. *continua*

Alfredo Carnevale

pubblicato Venerdì 10 Dicembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (13)

Gli immobili: classificazione e valori. L'usufrutto



9.1 Sistema catastale di valutazione degli immobili

Il sistema catastale di valutazione degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni aperte dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").

Fabbricati

Il valore minimo da dichiarare si ottiene moltiplicando le rendite catastali per i coefficienti periodicamente aggiornati e a loro volta moltiplicati x 80 fino al 2 dicembre 1989, x 100 fino al 31 dicembre 1991.

Dal 1° gennaio 1992 si utilizzano le nuove rendite catastali che si moltiplicano:

x 100	categorie A, B, C (esclusi A/10 e C/1)
x 50	categorie A/10 e D
x 34	categorie C/1 e E
x 75	terreni non edificabili

Dal 1° gennaio 1997 le nuove rendite catastali vanno rivalutate del 5 per cento.

Dal 1° gennaio 2004 sono variati i coefficienti; le rendite catastali si moltiplicano:

x 110	categorie A, B, C (esclusi A/10 e C/1)
x 55	categorie A/10 e D
x 37,4	categorie C/1 e E
x 82,5	terreni non edificabili

Dal 31 luglio 2004 vi è stata un'ulteriore variazione:

x 120	categorie A, B, C (esclusi A/10 e C/1 e prima casa)
x 110	prima casa
x 60	categorie A/10 e D
x 40,8	categorie C/1 e E
x 90	terreni non edificabili

Terreni

Il valore si ottiene moltiplicando il vecchio reddito dominicale x 200 fino al 5 gennaio 1987 e x 250 fino al 31 dicembre 1987; il nuovo reddito dominicale x 60 fino al 2 dicembre 1989, x 75 dal 2 dicembre 1989, x 82.5 dal 1° gennaio 2004, x 90 dal 31 luglio 2004.

Dal 1° gennaio 1997 le rendite dominicali vanno rivalutate del 25 per cento.

Articolo 12, legge n. 154/88

Dal 14 maggio 1988, qualora il sistema automatico di valutazione non risulti applicabile poiché il fabbricato, sia pur dichiarato per l'iscrizione nel catasto edilizio, non sia stato ancora iscritto alla data di presentazione della dichiarazione di successione e quindi sia privo di una rendita a cui far riferimento, è possibile avvalersene egualmente, imputando all'immobile una rendita presunta e indicando nel quadro B1 del modello 4 di volersi avvalere dell'articolo 12 della legge n. 154/88. Le conseguenze pratiche di questa richiesta consistono nel far sì che, qualora il valore dichiarato risulti poi inferiore a quello attribuito dall'Ute, in sede di accertamento potrà essere richiesta solo la differenza dovuta aumentata degli interessi senza sanzioni. Condizioni per potersi avvalere di tali vantaggi sono:

- indicare espressamente nella dichiarazione di volersene avvalere

- che venga presentata all'Ute, insieme alla domanda di voltura, una specifica istanza di attribuzione di rendita catastale
- che venga presentata all'ufficio delle Entrate entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione le due ricevute di presentazione dell'istanza rilasciate dall'Ute. L'ufficio dovrà apporre il timbro a calendario su entrambe le ricevute e renderne una al contribuente. L'Ute dovrà provvedere ad attribuire una rendita entro dieci mesi.

9.2 Come si classificano i fabbricati

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:

A: unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili

B: unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (collegi, caserme, eccetera)

C: unità immobiliari di tipo commerciale

Vi sono poi immobili a categoria speciale (D) destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, eccetera).

All'interno dei gruppi A (abitazioni) e C (unità a uso commerciale) sono comprese le seguenti categorie:

A/1	abitazioni di tipo signorile
A/2	abitazioni di tipo civile
A/3	abitazioni di tipo economico
A/4	abitazioni di tipo popolare
A/5	abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	abitazioni di tipo rurale
A/7	abitazioni in villini
A/8	abitazioni in ville
A/9	castelli e palazzi storico-artistici
A/10	uffici e studi privati
A/11	abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
C/1	negozi e botteghe
C/2	magazzini e locali di deposito
C/3	laboratori per arti e mestieri
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5	stabilimenti balneari e di acque curative
C/6	stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
C/7	tettoie chiuse o aperte

10. L'usufrutto

Oggetto di successione può essere il diritto di usufrutto a vita, che corrisponde a un diritto di nuda proprietà di un altro erede. Occorre stabilire il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà.

Per determinare l'usufrutto vitalizio bisogna:

1. moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse
2. il prodotto così ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente corrispondente all'età del titolare.

Dal 1° gennaio 2004 il saggio di interesse è del 2,5 per cento.

Coefficienti:

età del beneficiario (anni compiuti)		Coefficiente
da	a	Tasso 2.5 %
0	20	38
21	30	36
31	40	34
41	45	32
46	50	30
51	53	28
54	56	26
57	60	24
61	63	22
64	66	20
67	69	18
70	72	16
73	75	14
76	78	12

79	82	1
83	86	
87	92	
93	99	

<i>età del beneficiario (anni compiuti)</i>		Coefficiente
<i>da</i>	<i>a</i>	Tasso 2.5 %
0	20	31.75
21	30	30
31	40	28.25
41	45	26.50
46	50	24.75
51	53	23
54	56	21.25
57	60	19.50
61	63	17.75
64	66	16
67	69	14.25
70	72	12.50
73	75	10.75
76	78	9
79	82	7.25
83	86	5.50
87	92	3.75
93	99	2

Saggio d'interesse		
Misura	Periodo: dal	al
5%	21/4/42	15/12/90
10%	16/12/90	31/12/96
5%	1/1/97	31/12/98
2.5%	1/1/99	31/12/00
3.5%	1/1/01	31/12/01
3%	1/1/02	31/12/03
2.5%	1/1/04	

13. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Giovedì 16 Dicembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (14)

Agevolazioni



11. AGEVOLAZIONI

11.1 Beni esenti

Non sono soggetti a imposta i beni trasferiti:

- a favore di Stato, Regioni, Province e Comuni
- a enti pubblici, fondazioni e associazioni con scopo di assistenza, studio, ricerca, istruzione e fondazioni bancarie, Onlus
- a enti pubblici o associazioni riconosciute diversi dai precedenti, se trasferiti però per quelle stesse finalità. In tal caso, entro cinque anni occorre dimostrare di avere impiegato i beni ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento di quelle finalità.

11.2 Agevolazioni prima casa

(Legge 21/11/2000, n. 342) (circolare n. 207/E del 16/11/2000 e circolare n. 44 del 07/05/2001)

IPOTECARIA	CATASTALE
168,00	168,00

L'articolo 69 della legge n. 342/2000 ha profondamente innovato il regime che regola i tributi dovuti per i trasferimenti a causa di morte, introducendo, qualora sussistano i presupposti, la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale prevista originariamente per l'acquisto di prima abitazione; la disposizione agevolativa è efficace a decorrere dalle successioni apertesesi dal 1° luglio 2000 e legittima i richiedenti ad assolvere le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168,00 euro ciascuna).

La volontà di usufruire delle agevolazioni deve essere resa obbligatoriamente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione tributaria approvato con Dpr n. 28.12.2000, n. 445, da allegare alla dichiarazione di successione.

Nella dichiarazione deve essere evidenziata l'esistenza dei requisiti per l'acquisto della prima abitazione dalla nota II-bis, articolo 1, comma 1, quinto periodo della tariffa, parte prima del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con Dpr 26.04.1986, n. 131. L'agevolazione è concessa qualora in capo al beneficiario, ovvero nel caso in cui l'immobile risulti trasferito a più beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste. Gli effetti si estendono a tutti gli altri eredi.

L'agevolazione spetta per una sola unità immobiliare e relative pertinenze. Con riferimento al valore degli altri immobili inseriti nella dichiarazione di successione, si devono corrispondere le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (circolare n. 44/E del 07/05/2001).

Non può essere concessa l'agevolazione su fabbricati rurali inseriti al catasto terreno.

Si possono verificare varie ipotesi delineate, a titolo esemplificativo, dalla citata circolare n. 44/E:

1. un solo beneficiario e un solo immobile
2. un solo beneficiario e più immobili
3. più beneficiari e un solo immobile
4. più beneficiari e più immobili.

- Ipotesi sub 1.: immobile del valore di 250 milioni di lire, ipotecaria e catastale in misura fissa [250mila lire ciascuna (n.d.r., ora 168 euro)]

- Ipotesi sub 2.: immobile 1 del valore di 250 milioni di lire con i requisiti "prima casa", immobile 2 del valore di 10 milioni; su immobile 1 ipotecaria fissa = 250mila (n.d.r., ora 168 euro), catastale fissa = 250mila (n.d.r., ora 168 euro); su immobile 2 ipotecaria al 2% = 200mila, catastale all'1% = 100mila

- Ipotesi sub 3.: immobile devoluto a due beneficiari dei quali solo uno ha i requisiti "prima casa"; poiché gli effetti della dichiarazione, resa da almeno uno dei beneficiari in possesso dei requisiti "prima casa", si estendono anche all'altro erede, ancorché non abbia chiesto o non sia in possesso dei requisiti per l'agevolazione, le imposte ipotecarie e catastali saranno

dovute in misura fissa (168 euro ciascuna).

- Ipotesi sub 4.: tre immobili devoluti a due beneficiari entrambi in possesso di requisiti "prima casa". Nel caso di una successione, il cui asse ereditario sia costituito da più immobili, aperta nei confronti di più eredi, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa si ha per tanti immobili caduti in successione quanti sono i beneficiari in possesso dei requisiti per la prima casa.

Immobile 1 devoluto a due soggetti con requisiti prima casa

Immobile 2 devoluto a due soggetti con requisiti prima casa

Immobile 3 devoluto a due soggetti con requisiti prima casa.

Su immobile 1 ipotecaria fissa 168 euro e catastale fissa 168 euro.

Su immobile 2 ipotecaria fissa 168 euro e catastale fissa 168 euro.

Su immobile 3 ipotecaria al 2% e catastale all'1%.

In pratica solo due immobili su tre possono essere oggetto di agevolazioni "prima casa", essendo due i beneficiari.

Precisa poi la circolare n. 44/E del 7/5/2001 che l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma primo, quinto periodo, tariffa, parte prima, Testo unico dell'imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato.

In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito delle agevolazioni non possono beneficiarne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia a oggetto quote dello stesso bene.

11.2.1 Requisiti

- Occorre che si tratti di acquisti della proprietà o del trasferimento di diritti reali immobiliari di case non di lusso ed eventuali pertinenze. L'immobile deve essere classificato nelle categorie tra A1 e A11, escluso A10
- L'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'erede ha o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza (o sia ubicato nel comune dove l'acquirente svolge la propria attività)
- Il richiedente non deve essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel comune in cui si trova l'immobile per il quale si richiede l'agevolazione
- Non deve essere titolare, neppure per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal coniuge con le stesse agevolazioni o con agevolazioni precedenti, in qualsiasi comune.

11.2.2 Pertinenze

L'agevolazione compete allo stesso modo per l'acquisto di beni pertinenziali, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie:

- C/2 cantina o soffitta
- C/6 garage o box
- C/7 tettoia o posto auto.

11.2.3 Decadenza dall'agevolazione

Comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria e degli interessi, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta. Il contribuente decade dai benefici quando:

1. le dichiarazioni previste dalla legge siano false
2. non trasferisce la residenza nel Comune in cui è sito l'immobile entro 18 mesi
3. venda o doni l'immobile prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data dell'acquisto, a meno che, entro l'anno, non proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

11.3 Agevolazioni per l'agricoltura

11.3.1 Terreni agricoli e montani (Dpr n. 601/1973, articolo 9 - Legge n. 383/2001, articolo 14)

IPOTECARIA	CATASTALE
esente	esente

Se nella successione sono presenti terreni agricoli o montani (compresi i fabbricati rurali di pertinenza), l'importo totale delle imposte ipotecarie e catastali, applicate in misura fissa su di essi, non può eccedere il valore fiscale dei terreni determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, Dpr n. 131/86 (articolo 14, legge n. 383/2001).

Il totale delle imposte applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani, non può essere superiore al valore fiscale degli stessi.

11.3.2 Erede giovane imprenditore (Legge n. 441/1998)

IPOTECARIA	CATASTALE
esente	esente

Sono esenti da imposta gli atti relativi al trasferimento di fondi rustici a favore di imprenditori agricoli a titolo principale, di coltivatori diretti con meno di 40 anni che acquisiscano le predette qualifiche entro due anni dal trasferimento.

I fondi rustici oggetto di agevolazione devono essere coltivati o condotti direttamente dal soggetto beneficiario per almeno sei anni dal trasferimento (articolo 14, comma 2, legge n. 441/98).

11.3.3 Impresa agricola (Legge n. 441/1998, articolo 14)

IPOTECARIA	CATASTALE
168,00	esente

"Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti da imposta di successione, catastale, bollo, invim e soggetti solo all'imposta ipotecaria in misura fissa, a condizione che gli eredi si obblighino a coltivare i rustici per almeno sei anni" (circolare n. 109 del 24/5/2000).

Tale agevolazione si applica solo a fondi rustici che fanno parte del complesso aziendale, per eredi entro il terzo grado (esclusi coniuge, zio e nipote), e solo per minori di 40 anni all'apertura della successione.

Sono dovute le tasse ipotecarie per ogni conservatoria territorialmente competente.

11.3.4 Imprenditori agricoli- compendio unico

IPOTECARIA	CATASTALE
esente	esente

Si tratta dell'acquisto di un fondo agricolo, in vita, accompagnato dall'impegno a non frazionarlo e a coltivarlo per almeno dieci anni, con esenzione di tutte le imposte.

In presenza di successione durante il decennio di vincolo, se i terreni disponibili non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi, si provvede all'assegnazione del compendio a un unico erede che lo richieda, il quale è tenuto al pagamento di una somma di denaro agli altri eredi, corrispondente alla superficie acquisita.

L'intera azienda deve andare in successione a uno o a tutti gli eredi, che abbiano i requisiti di imprenditore agricolo, che si impegnino a non dividerlo e a coltivarlo per almeno dieci anni e richiedano congiuntamente l'attribuzione; l'azienda non può essere frammentata (legge n. 94/1994, articolo 5-bis; circolare 31/01/2002, n. 13/E).

Se nessun erede richiede l'assegnazione del compendio unico non è possibile concedere le agevolazioni, ma la norma non prevede l'onere del pagamento delle imposte non assolte in sede di acquisto.

11.3.5 Terreni del catasto tavolare

IPOTECARIA	CATASTALE
2%	esente

Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione e quindi bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali non sono dovuti.

11.4 Agevolazioni per portatori di handicap

IPOTECARIA	CATASTALE
2%	1%

Per i trasferimenti a titolo gratuito previsti dall'articolo 13, secondo comma, della legge n. 383/2001 continua ad applicarsi la franchigia di 516.456,90 euro (un miliardo di vecchie lire) per i soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992.

11.5 Agevolazioni per Onlus

IPOTECARIA	CATASTALE
esente	esente

I trasferimenti a favore delle Onlus non sono soggetti all'imposta.
L'esenzione è estesa anche alle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi trasferimenti.

14. continua

Alfredo Carnevale

pubblicato Mercoledì 22 Dicembre 2004

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (15)

Glossario del diritto di famiglia e delle successioni

Accettazione dell'eredità atto negoziale unilaterale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredità che gli è conferita per legge o per testamento.

Accrescimento automatica inclusione della quota vacante nelle quote degli altri coeredi o collegatari.

Adozione civile adozione di maggiorenne.

Adozione particolare conferisce al minore lo stato di figlio adottivo che non estingue ma si sovrappone al vincolo della filiazione di sangue.

Adozione rapporto di filiazione giuridica che si costituisce tra soggetti non legati da filiazione di sangue.

Affidamento familiare attribuzione provvisoria dell'ufficio di assistenza del minore ad altra famiglia, persona o comunità di tipo familiare.

Affidamento preadottivo affidamento sperimentale del minore ai richiedenti adottandi.

Affinità rapporto intercorrente tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Alimenti prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico.

Assegno successorio vitalizio di natura alimentare e successoria spettante al coniuge separato con addebito che al momento della successione aveva diritto agli alimenti legali a carico del coniuge deceduto.

Azienda complesso di beni organizzati per l'esercizio di un'impresa.

Azione di contestazione della legittimità azione volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita.

Azione di disconoscimento della paternità azione volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo in contrasto con la presunzione legale di paternità.

Azione di reclamo della legittimità azione volta a far conseguire al soggetto lo stato di figlio legittimo non risultante dall'atto di nascita.

Azione di riduzione rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal defunto.

Beneficio d'inventario limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell'eredità ricevuta.

Beni comuni di residuo beni che divengono comuni per la parte residua al momento dello scioglimento della comunione.

Beni personali sono beni personali del coniuge quelli che gli appartengono in modo esclusivo, e che non ricadono quindi né tra i beni comuni, né tra i beni comuni di residuo.

Capacità di ricevere per testamento idoneità giuridica del soggetto a essere destinatario di attribuzioni testamentarie. Differisce dalla capacità successoria perché la legge riconosce, ad esempio, anche ai nascituri non concepiti e agli enti non personificati la capacità di ricevere per testamento. Gli uni e gli altri possono essere destinatari di attribuzioni testamentarie ma non possono succedere finché siano privi della capacità successoria.

Capacità di testare idoneità giuridica del soggetto a disporre delle proprie sostanze mediante testamento.

Capacità successoria idoneità del soggetto a essere titolare del diritto di succedere a causa di morte. Differisce dalla capacità di ricevere per testamento perché, ad esempio, ci sono soggetti (come il tutore) che, nonostante abbiano capacità successoria, sono incapaci di ricevere per testamento.

Cautela sociniana potere del legittimario di scegliere tra dare esecuzione alla disposizione (il testatore assegna al legittimario la nuda proprietà e al terzo l'usufrutto o viceversa) oppure conseguire integra la porzione di legittima abbandonando al terzo l'usufrutto o la nuda proprietà limitatamente alla parte disponibile.

Celebrazione dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie e nella susseguente dichiarazione dell'ufficiale dello Stato civile che essi sono uniti in matrimonio.

Collazione atto mediante il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in donazione.

Commutazione atto mediante il quale i figli legittimi estromettono dalla comunione ereditaria i figli naturali del defunto corrispondendo a questi il valore della loro quota.

Comunione legale regime patrimoniale che conferisce ai coniugi uguali poteri di gestione e uguali diritti sugli acquisti.

Convenzione matrimoniale atto mediante il quale viene adottato o modificato un regime patrimoniale.

Delazione investitura in capo al chiamato del diritto di succedere, e cioè del diritto di far propria l'eredità o di conseguire il legato.

Disposizione fiduciaria disposizione con la quale il testatore nomina erede o legatario una persona mentre con altro atto incarica la persona designata di ritrasferire in tutto o in parte i beni ereditari a un terzo.

Divorzio scioglimento giudiziale del vincolo coniugale quando sia divenuta impossibile la comunione spirituale e materiale dei coniugi.

Erede apparente colui che circostanze obiettive indicano come successore dell'ereditando mentre in realtà non lo è.

Erede colui che subentra nella generalità delle posizioni attive e passive del defunto o in una quota di essa, eccettuati i diritti specificatamente attribuiti ai successori a titolo particolare.

Eredità complesso delle posizioni giuridiche attive e passive che si trasmettono dal defunto ai suoi successori.

Eredità giacente patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità.

Ereditando persona della cui eredità si tratta.

Esecutore testamentario è la persona incaricata dal defunto di curare l'esecuzione delle sue disposizioni di ultima volontà.

Famiglia di fatto famiglia sorta dalla semplice convivenza personale.

Famiglia nucleare comunità di coloro che si uniscono stabilmente e della loro prole.

Famiglia parentale gruppo di persone appartenenti a una comune discendenza.

Filiazione rapporto intercorrente fra la persona fisica e coloro che l'hanno concepita.

Fondo patrimoniale regime di gestione di uno o più beni vincolati ai bisogni della famiglia.

Impresa familiare comunità paritaria di lavoro fondata sulla solidarietà familiare, e più precisamente un gruppo di familiari che svolgono un'attività produttiva unitaria mediante un apporto continuativo di lavoro.

Inventario atto pubblico di ricognizione di un complesso di beni.

Istituto "ex re certa" (istituzione di erede ex re certa, art. 588, II) attribuzione a titolo universale di beni determinati. Si ha quando risulta che il testatore ha inteso attribuire i beni come quota del patrimonio.

Legato attribuzione testamentaria di specifici diritti patrimoniali.

Legato di specie legato che attribuisce la proprietà o altro diritto reale di godimento su cose specifiche facenti parte dell'asse ereditario.

Legittima diritto di successione che spetta agli stretti congiunti anche contro la volontà del defunto.

Legittimario il soggetto a cui spetta la legittima. Sono il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti.

Legittimario pretermesso posizione del legittimario quando il testatore abbia disposto interamente dell'eredità mediante disposizioni a titolo universale senza includerlo.

Legittimazione acquisto della qualità di figlio legittimo da parte del figlio naturale.

Mandato "post mortem" mandato destinato ad avere esecuzione quando il mandante avrà cessato di vivere.

Matrimonio negozio solenne mediante il quale un uomo e una donna assumono l'impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie.

Matrimonio putativo matrimonio annullato che conserva gli effetti già verificatisi a favore del coniuge in buona fede, e cioè del coniuge che abbia contratto il matrimonio ignorandone la causa d'invalidità nonché a favore del coniuge vittima di violenza o timore.

Nullità del testamento forma di invalidità che rende l'atto privo di efficacia giuridica.

Parentela rapporto intercorrente tra persone legate da una comune discendenza.

Patti successori negozi che attribuiscono o negano diritti su una successione non ancora aperta.

Petizione di eredità azione mediante la quale l'erede chiede l'accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo.

Possesso di stato godimento effettivo e socialmente riconosciuto della posizione di figlio.

Potestà genitoria autorità personale e patrimoniale che l'ordinamento attribuisce ai genitori sul figlio minore nel suo esclusivo interesse.

Prelegato legato attribuito all'erede o a uno dei coeredi.

Rappresentazione designa il subingresso legale dei discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente che non può o non vuole succedere.

Regime patrimoniale dei coniugi disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all'acquisto e alla gestione dei beni.

Regime personale dei coniugi disciplina degli obblighi coniugali che derivano dal matrimonio.

Revoca la revoca testamentaria è l'atto mediante il quale il testatore priva di efficacia in tutto o in parte il suo precedente testamento.

Riconoscimento del figlio naturale atto formale mediante il quale il dichiarante assume di essere genitore del proprio figlio naturale.

Rinuncia all'eredità negozio unilaterale mediante il quale il chiamato dismette il suo diritto di accettare l'eredità.

Scioglimento della comunione cessazione del regime di comunione tra i coniugi.

Separazione consensuale separazione che ha titolo nell'accordo dei coniugi omologato dal giudice.

Separazione dei beni ereditari diritto di preferenza che i creditori del defunto e i legatari possono ottenere sui beni ereditari rispetto ai creditori dell'erede.

Separazione dei beni regime di separazione della gestione e di titolarità esclusiva degli acquisti.

Separazione di fatto interruzione effettiva e stabile della convivenza.

Separazione giudiziale dei beni la separazione giudiziale è la conversione giudiziale del regime della comunione legale in quello della separazione.

Separazione giudiziale separazione che ha titolo nella sentenza del giudice.

Separazione personale dei coniugi situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e reciproco rispetto.

Simulazione del matrimonio sussiste quando gli sposi abbiano preventivamente concordato di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso derivanti.

Sostituzione ordinaria è la designazione successiva fatta dal testatore per il caso in cui il primo designato non possa o non voglia succedere.

Sponsali reciproca promessa di matrimonio.

Stato di adottabilità situazione di abbandono del minore accertata con provvedimento del tribunale.

Successione a causa di morte indica la vicenda traslativa dei diritti di una persona a seguito della sua morte.

Successione legittima successione che ha titolo nella legge (quando cioè manca il testamento).

Successione necessaria successione che spetta di diritto agli stretti congiunti anche contro la volontà del defunto.

Testamento atto di ultima volontà mediante il quale la persona dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando avrà cessato di vivere.

Testamento olografo testamento scritto interamente di mano dal testatore.

Testamento pubblico testamento rogato dal notaio.

Testamento segreto testamento redatto su scheda sottoscritta dal testatore e da questi consegnata in un involucre chiuso al notaio con la dichiarazione che in esso è contenuto il suo testamento.

Usufrutto legale usufrutto che spetta per legge ai genitori sui beni del figlio minore.

15 - fine

Alfredo Carnevale

pubblicato Venerdì 20 Maggio 2005
